**Tar Lombardia, Sez. IV, n. 132 del 14 gennaio 2015 – Pres. Giordano – Est. Di Mario – Ric. S.S. e altri c. Provincia di Milano**

**RIFIUTI** – Terre e rocce da siti contaminati: quando non sono rifiuti?

*Le terre e rocce da scavo non contaminate possono essere conferite con finalità di bonifica o di ripristino ambientale nell’ambito di una cava, trattandosi, ex art. 185 del D. Lgs. n. 152 del 2006, di materie prime secondarie e non di rifiuti.*

**Fatto e diritto**

1. I ricorrenti, residenti nelle immediate vicinanze del polo estrattivo "C.B. - CRS1", hanno impugnato il rinnovo all'esercizio di una discarica di rifiuti speciali inerti, nella parte in cui ammette il conferimento di rifiuti con Codice CER 170504, Terra e rocce provenienti da siti contaminati, per i seguenti motivi.

I) Violazione e falsa applicazione dell'art. 3.9 del piano pluriennale degli interventi del Parco del Roccolo, violazione dell'art. 33.7 delle nta del Comune di Busto Garolfo; eccesso di potere, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Secondo i ricorrenti il rinnovo dell’autorizzazione contrasterebbe con il divieto, all'interno del territorio del Parco, di attivare discariche di qualsiasi tipo, salvo quelle di inerti provenienti da scavo e demolizioni, purchè non contenenti materiali pericolosi, aventi finalità di bonifica o di ripristino ambientale nell'ambito di cava" (art. 3.9 della Normativa del P.I.I.).

II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 208 e 210 del d. lgs. n. 163/2006, eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, per perplessità e contraddittorietà manifesta, violazione dell'art. 3, L. 241/90: difetto e perplessità della motivazione, violazione del programma regionale di gestione dei rifiuti (p.r.g.r.) approvato con d.g.r. n. 8/220 del 27.07.2005.

Secondo i ricorrenti la Provincia avrebbe operato una variazione essenziale della precedente autorizzazione dirigenziale in quanto l’inserimento dei rifiuti con Codice CER 170504 comporterebbe una modifica sia delle operazioni che della tipologia dei rifiuti trattati.

La difesa della Provincia ha chiesto la dichiarazione di irricevibilità del ricorso per tardività, l’inammissibilità per difetto di legittimazione attiva ed in subordine la sua reiezione.

All’udienza del 13 novembre 2014 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. L’eccezione di tardività è infondata.

Secondo l’art. 41 del Codice del processo amministrativo il termine di impugnazione decorre dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge.

Per i provvedimenti di organo monocratico comunale, quali i provvedimenti dirigenziali, non è prevista la pubblicazione per la loro efficacia, come si desume, a contrario, artt. 124-134 del t.u. n. 267/2000 dai quali si può dedurre che la pubblicazione è prevista solo per le delibere degli organi collegiali ai fini della loro efficacia (T.a.r. Toscana, sez. III, 8 febbraio 2006 n. 341). Ne consegue che la pubblicazione all’albo dei provvedimenti dirigenziali, non essendo prevista dalla legge, non è idonea a determinare la presunzione di conoscenza legale degli atti medesimi.

L’eccezione va quindi respinta.

3. Anche l’eccezione di difetto di legittimazione attiva è infondata.

La Provincia di Milano contesta che i ricorrenti siano effettivamente residenti entro un’area di 300 metri dalla discarica. Dal decreto n. 7/1585 della Giunta Regionale in data 13.10.2000 si desume che la discarica è sita sui mappali 93 e 171 del foglio 25 del Comune di Busto Garolfo, nonché a breve distanza dal Comune di Casorezzo. In particolare il nuovo impianto si trova nei pressi di un'azienda agricola esistente in Casorezzo e a circa 300 metri dagli abitati di Busto Garolfo e Casorezzo. I ricorrenti hanno fornito piena prova della loro residenza in Casorezzo e Busto Garolfo oltre alla titolarità dell’azienda agricola sita a breve distanza dalla discarica.

Tali elementi, in mancanza di una confutazione da parte della Provincia, debbono ritenersi sufficienti per affermare l’esistenza di una posizione differenziata e qualificata dei ricorrenti a contestare l’atto impugnato ed a confermare l’interesse a ricorrere.

L’eccezione va quindi respinta.

4. Venendo al primo motivo di ricorso, esso è infondato.

L’art. 3.9 del P.I.I. permette il deposito in discarica di rifiuti inerti provenienti da scavo e demolizioni, aventi finalità di bonifica o di ripristino ambientale nell'ambito di cava, purchè non contenenti materiali pericolosi.

La giurisprudenza ha chiarito che gli artt. 185 e 186 del decreto correttivo del codice dell'ambiente, approvato con d. lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, esprimono il principio per cui se tali materiali non sono contaminati ed hanno una destinazione ben definita, possono essere sottratti alla disciplina generale sui rifiuti, e rientrano tra le materie prime secondarie (TAR Valle d’Aosta, 16/04/2008 n. 33).

La sentenza è stata confermata sul punto in sede d’appello dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 10/05/2013 n. 2542, secondo la quale “l’art. 186 infatti esclude dalla categorie dei rifiuti le terre e le rocce da scavo sempre che la composizione media dell’intera massa non presenti una concentrazione superiore ai limiti previsti dalle legge vigenti e dal decreto Ministro dell’ambiente 25 ottobre 1999, n. 471”.

Chiarito quindi che le terre e rocce da scavo sono rifiuti solo se contaminate, è chiaro che la prosecuzione dell’attività della discarica, una volta interrotta l’attività estrattiva, è possibile solo con il conferimento di inerti contaminati, purchè non pericolosi.

Ciò non comporta la violazione dell’art. 3.9 del P.I.I. del Parco in quanto la norma ammette il conferimento di inerti aventi finalità di bonifica o di ripristino ambientale nell'ambito di cava ed in quanto il requisito della pericolosità, richiesto dalla norma del piano, non coincide con quello della sua contaminazione. Infatti le rocce e terre da scavo pericolose sono quelle con Codice CER 170503, mentre le terre e rocce da scavo ammesse nella discarica in questione sono quelle diverse da quelle pericolose di cui al Codice CER 170503.

Il primo motivo di ricorso va quindi respinto.

5. Venendo all’esame del secondo motivo di ricorso esso è infondato.

L’ammissione in discarica di rifiuti provenienti da siti contaminati non costituisce una modifica sostanziale dell’autorizzazione ambientale precedente, in quanto anche prima della modifica normativa introdotta dal D. Lgs. 4/2008 l’art. 186 del Codice dell’Ambiente chiariva che “le terre e rocce da scavo non costituiscono rifiuti e sono, perciò, esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto solo nel caso in cui, anche quando contaminati,….. la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti e dal decreto di cui al comma 3”.

E’ chiaro quindi che anche prima dell’atto impugnato era possibile depositare nella discarica terre e rocce da scavo inquinate ma non pericolose, trattandosi addirittura di materie prime secondarie e non di rifiuti.

Il secondo motivo di ricorso e l’intero ricorso vanno quindi respinti.

4. Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

[omissis]